

*Servizio di Medicina legale
Resp. Dr Pullano Colao Luciano*

*Incontro con i genitori dei bambini affetti da
Patologie Reumatiche
dell'Associazione "Il Volo" Padova*

Sabato 18 settembre 2010

INVALIDITA' CIVILE

La legge 30 marzo 1971 n. 118 all'art. 2 definisce l'**invalido civile e i mutilati**:

"Si considerano mutilati ed invalidi civili i **cittadini** affetti da **minorazioni congenite ed acquisite anche a carattere progressivo**, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una **riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad 1/3 o se minori di anni 18 che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età**".

Sostanzialmente non esiste differenza tra mutilato e invalido, **entrambi** presentano una riduzione permanente della capacità lavorativa o difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

A rigore, viene definito:

- **mutilato** la persona affetta da una mutilazione agli arti,
- **invalido** colui che è affetto da una malattia congenita o acquisita.

I benefici previsti sono assicurati indistintamente sia ai cittadini italiani che agli stranieri, è sufficiente che questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno per accedere alle prestazioni previste.

Perchè “Civile”

Viene così considerata in quanto invalidità puramente *residuale non dipendente da cause di servizio, lavoro o di guerra.*

- a differenza delle altre invalidità già sottoposte a tutela (derivanti da cause di guerra, lavoro, servizio), l'invalidità civile ha natura **ASSISTENZIALE** a carico della collettività;
- **Non è legata alla presenza di requisiti contributivi** in quanto non subordinata ad una posizione lavorativa

Invalido Civile - Definizione

cittadino italiano

o straniero (con permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno)

legge 118/71: affetto da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, e/o irregolare psichico per oligofrenie o insufficienze mentali per difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, minori di anni 18 o maggiori di 65 che abbiano difficoltà persistenti a compiere a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

**Se minore degli anni 18
che abbia difficoltà
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni
proprie della sua età**

**Se di età fra i 18 e 65 anni
che abbia una riduzione
permanente della
capacità lavorativa non
inferiore ad 1/3**

**Se con più di 65 anni
Che abbia difficoltà
persistenti a svolgere i
compiti e le funzioni
proprie della sua
età**

INVALIDO CIVILE



cittadino con ESITO di infermità fisica e/o psichico - sensoriale con DANNO FUNZIONALE permanente che produce:

- da 18 a 65 anni: riduzione capacità lavorativa > 33%*
- infra 18 o ultra 65 anni: difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni propri dell'età*



IN SINTESI

Invalidità NON è la misura della gravità della malattia denunciata ma la **valutazione di quanto la malattia riduce:**

- **Capacità lavorativa generica dai 18 ai 65 anni**
- **Capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età nei minori di 18 anni e negli ultra 65enni**

NON si considera invalido civile il MENOMATO sotto il 33,4%

PRESTAZIONI AGLI INVALIDI

Le prestazioni erogate agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti sono raggruppate in 6 tipologie:

- a) prestazioni economiche → 74
- b) fornitura di protesi ed ausili tecnici → 33,4
- c) trattamenti riabilitativi → 51
- d) agevolazioni per l'utilizzo dei mezzi di trasporto → abitualm.> 2/3
- e) collocazione obbligatoria al lavoro → 46
- f) esenzione del ticket → 67 per inv. civ.



Modalità di presentazione della domanda


- L'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102 titolato "Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile prevede che dal 01.01.2010 le domande di accertamento delle invalidità vengano presentate all'INPS esclusivamente in via telematica e trasmesse stesso mezzo in tempo reale alle AULSS.
- Per la presentazione della domanda l'istante deve acquisire un PIN dall'INPS oppure rivolgersi ad un ente di patronato a sua volta titolare di un PIN.
- Anche la certificazione sanitaria va compilata on line dal medico certificatore, anch'egli in possesso di PIN.
- La procedura prevede l'abbinamento automatico della domanda e del certificato.



Composizione e attività della Commissione

- Lo stesso articolo prevede che le Commissioni delle AULSS siano integrate da un medico dell'INPS.
- Gli accertamenti sanitari conclusi con giudizio unanime, qualora comportino benefici economici, danno luogo all'immediata verifica dei requisiti socio-economici al fine di velocizzare i tempi di concessione.
- In caso di giudizio espresso a maggioranza il caso verrà valutato agli atti o con nuova visita da parte di una Commissione superiore dell'INPS.

D.M. 5 febbraio 1992



nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per minorazioni e malattie

invalidanti

- La tabella indica la % di invalidità (riduzione capacità lavorativa) per un elenco di malattie
- Non è sufficiente la diagnosi di malattia ma serve l'entità (quanto) della **MENOMAZIONE** prodotta
- La percentuale d'invalidità è "fissa" ovvero a "fasce" con un massimo ed un minimo

Nelle malattie non elencate in tabella, **la percentuale di invalidità** è valutata con criterio **ANALOGICO** rispetto alle malattie "tabellate"



Tutte le prestazioni economiche derivanti dal riconoscimento di INVALIDO CIVILE

Età	% invalidità minima	Benefici
Per Tutti	34% o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età	Status di invalido, protesi e ausili
18-55	46%	Collocamento obbligatorio
18-65	51%	Congedo per cure
Per tutti	67%	Esenzione ticket
18-65	74%	Assegno mensile
18-65	100%	Pensione di inabilità
Per tutti	Soggetti con impossibilità a deambulare senza accompagnatore o a compiere gli atti quotidiani della vita	Indennità di accompagnamento
N.B: le prestazioni monetarie sono subordinate a determinati limiti reddituali, tranne che per le indennità di accompagnamento e comunicazione		

MALATTIE REUMATICHE

Le malattie reumatiche sono malattie infiammatorie a causa spesso sconosciuta e andamento cronico, che pur privilegiando le articolazioni possono interessare ogni organo e apparato dell'organismo umano.

Artrite idiopatica giovanile

Spondiloartriti sieronegative

Connettiviti

- ◆ Lupus eritematoso sistemico
- ◆ Sclerodermia
- ◆ Polidermatomiosite

Malattia reumatica o reumatismo articolare acuto

Vasculiti (morbo Kawasaki, Porpora di Schoenlein-Henoch)

Malattie autoinfiammatorie con febbri ricorrenti (es. febbre mediterranea familiare)

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992
"Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.) **SECONDA PARTE** Indicazioni per la valutazione dei deficit funzionali Patologia Immunitaria e sistemica

9303 - ARTRITE REUMATOIDE CON CRONICIZZAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI	50%
9320 - LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO SENZA GRAVE IMPEGNO VISCERALE	41-50%
9306 - DERMATOMIOSITE O POLIMIOSITE	35%
9326 - SCLERODERMIA CON LIEVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41-50%
9327 - POLIARTERITE NODOSA SENZA GRAVE COMPROMISSIONE VISCERALE	41-50%

Valutazione delle patologie reumatiche non tabellate

A seconda del danno funzionale d'organo o di apparato è possibile inquadrare la situazione clinica non tabellata all'interno di fasce predisposte dal Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992, applicando lo **strumento analogico**.

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato locomotore

Può essere valutata l'anchilosi (= limitazione grave o annullamento completo e permanente dei movimenti) dell'articolazione o l'esito di un trattamento chirurgico di artroprotesi.

Ad es. per il ginocchio:

anchilosi di ginocchio in flessione superiore a 40° → 75%

anchilosi di ginocchio in flessione tra 35° e 40° → 55%

anchilosi di ginocchio rettilinea → 21-30%

esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di ginocchio → 30%

In generale per l'arto inferiore il grado di invalidità può variare dal 11 al 75%.

Ad es. per il gomito:

anchilosi di gomito in posizione favorevole → 30%

anchilosi o rigidità di gomito superiore al 70° → 35%

esiti di trattamento chirurgico con endoprotesi di gomito → 14%,

In generale per l'arto superiore il grado di invalidità può variare dal 14 al 60%.

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato locomotore

Ad es. per la colonna vertebrale:

anchilosi di rachide totale → 75%

anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione → 61-70%

anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato → 21-30%

anchilosi rachide lombare → 31-40%

In generale per il rachide il grado di invalidità può variare dal 7 al 75%.

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato cardio-circolatorio

Può essere valutata la presenza di insufficienza cardiaca secondo la classificazione funzionale della New York Heart Association (NYHA), come esito di differenti patologie (aritmie, valvulopatia, miocardiopatia, coronaropatia)

- **I CLASSE: 21-30%** (la persona è portatrice di una malattia cardiaca che non influisce sulla sua attività fisica ordinaria)
- **II CLASSE: 41-50%** (la malattia determina una lieve limitazione della attività fisica ordinaria ed il soggetto può svolgere una attività fisica di lieve entità)
- **III CLASSE: 71-80%** (la malattia determina una marcata limitazione di ogni attività fisica ed il soggetto può svolgere solo una attività fisica sedentaria)
- **IV CLASSE: 100%** (il soggetto può presentare anche a riposo affaticamento, dispnea, palpitazioni, cianosi e dolore di tipo anginoso)

Malattie reumatiche e compromissione renale

- glomerulonefrite da immunocomplessi con insufficienza renale lieve → 61-70%
- sindrome nefrosica con insufficienza renale grave → 81-90%
- sindrome nefrosica con insufficienza renale lieve → 31-40%
- esiti di nefropatia in trattamento dialitico permanente → 91-100%

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato digerente

Può essere valutata

- la presenza di patologia

Ad es.

epatite cronica attiva → 51%

ulcera gastrica o duodenale → 10-30%

- la compromissione funzionale (I-IV classe), sulla base della presenza di disturbi dolorosi, della terapia farmacologica e del peso corporeo.

Ad es.

III CLASSE → 41-50% (disturbi dolorosi molto frequenti, alterazione grave della funzione digestiva, terapia medica continuativa, perdita di peso tra il 10 e il 20%)

IV CLASSE → 61-70% (disturbi dolorosi continui, alterazione gravissima della funzione digestiva, terapia medica continuativa ma non completamente efficace, perdita di peso superiore al 20%)

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato respiratorio

Può essere valutata

- la presenza di insufficienza respiratoria sulla base del risultato dell'esame spirometrico e della dispnea:

lieve → 11-20%

moderata → 41-50%

grave → 81-90%

a riposo → 100%

- la presenza di patologia polmonare

Ad es.

asma allergico estrinseco → 21-30%

bronchite asmatica cronica → 45%


fibrosi polmonare interstiziale diffusa idiopatica → 95%

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato endocrino

- diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) → 41-50%
- diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia (classe III) → 51-60%
- diabete mellito complicato da grave nefropatia e/o retinopatia proliferante, maculopatia, emorragie vitrealie/o arteriopatia ostruttiva (classe IV) → 91-100%
- ipercortisolismo con manifestazioni cliniche conclamate → 61-70%
- nanismo ipofisario → 50%
- obesità (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche → 31-40%

Malattie reumatiche e compromissione dell'apparato neurologico e psichico

- Lesione di segmenti nervosi → secondo la sede e l'arto dominante il grado di invalidità può arrivare fino al 40%
- Paresi con deficit di forza di un arto → secondo la gravità, la sede e l'arto dominante il grado di invalidità varia dal 31 al 70%
- Tetraparesi → secondo la gravità può variare dal 71 al 100%
- Sindrome depressiva reattiva → secondo la gravità può variare dal 10 al 40%
- Sindrome depressiva endogena → secondo la gravità può variare dal 30 al 80%
- Disturbi del comportamento da esiti di sofferenza organica accertata strumentalmente → secondo la gravità può variare dal 21 al 50%



Indennità di accompagnamento

Pre-condizione: Invalidità al 100%

- Permanente incapacità a **deambulare** senza l'aiuto di accompagnatore
 - ◆ attenzione, ad es. : a recente frattura di femore che non è valutabile prima di 6 mesi
- Incapacità a **svolgere gli atti quotidiani della vita rapportati all'età**, identificabili in:
 - ◆ igiene personale
 - ◆ vestizione
 - ◆ alimentazione
 - ◆ spostarsi dentro e fuori dal letto ed in poltrona



INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

approfondimenti

*** incapacità' di deambulazione**

La giurisprudenza tende a considerare sussistente detto requisito quando la condizione fisica comporti un difetto di autosufficienza determinato dalla deambulazione particolarmente difettosa nello spazio e nel tempo, purchè tale difficoltà sia talmente grave da comportare grave pericolo, anche in relazione all'incombente e concreta possibilità di caduta.

*** incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita**

Rientrano in quest'ambito una serie di azioni elementari e anche relativamente complesse non legate a funzioni lavorative come la vestizione, la nutrizione, l'igiene personale, l'espletamento di bisogni fisiologici, effettuare degli acquisti, preparazione dei cibi, conoscenza del valore del denaro, possibilità di chiedere soccorso.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

approfondimenti

Necessità di assistenza continua

Subentra quando l'autonomia nel compiere determinate azioni esistenziali viene a mancare e sorge, per un soggetto normale e di corrispondente età, l'esigenza di assistenza continua per assicurare l'autosufficienza quotidiana.

Sent. Corte di Cassazione 14293/99

“La necessità di assistenza continua deve rinvenirsi permanentemente: la sola impossibilità dell'invalido ad uscire di casa non è ritenersi valida quale requisito utile al fine del riconoscimento dell'indennità. E' il caso di una invalida in grado di attendere autonomamente e senza alcun grave pericolo alla quasi totalità degli atti quotidiani della vita quali lavarsi, vestirsi, deambulare all'interno della propria abitazione”.

Anche la persona gravemente malata per la quale è prevedibile il decesso ha diritto all'indennità di accompagnamento per la necessità di assistenza continua quotidiana, sempre che non sia possibile formulare un giudizio pronostico di rapida sopravvenienza della morte e in ambito temporale ben ristretto, tanto che la continua assistenza risulti finalizzata non già a consentire il compimento degli atti quotidiani, ma a fronteggiare un'emergenza terapeutica (Suprema Corte).

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

Importo per il 2010:

€ 480,47 per 12 mensilità.

L'Indennità è compatibile con

- altri trattamenti pensionistici;
- L'attività lavorativa; (possibile solo quando vi sia una capacità lavorativa residua e solo per determinate attività)
- l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Il ricovero gratuito in Istituto pubblico o privato che provvede all'assistenza, per un periodo non superiore ai 30 giorni e nel caso in cui il motivo del ricovero sia indipendente dalle patologie invalidanti.

Indennità di accompagnamento

è incompatibile con

Indennità concesse per cause di guerra ovvero alla “indennità di assistenza e di accompagnamento” concessa ai titolari di pensione di guerra di I° categoria (art. 1 L. 588/1998)

Indennità concesse per cause di lavoro o di servizio (art. 1 L. 588/1998)

Indennità di frequenza (art.3 L. 288/1990)



Indennità di accompagnamento

Adempimenti annuali:

Entro il **31 marzo** di ogni anno i titolari di Assegno di Accompagnamento **devono presentare all'INPS un'autocertificazione** dalla quale risulti la sussistenza o meno di ricovero gratuito in Istituti a lungodegenza e riabilitazione con retta a totale carico di Enti Pubblici.

*

INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA per minori invalidi

Importo per il 2010:

€ 256,67 per 12 mensilità.

La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre al primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza del corso o del trattamento stesso e termina con il mese successivo a quello della cessazione della frequenza.

L'importo dipende dal reddito

Indennità mensile di frequenza per minori invalidi

INCOMPATIBILITA'

- l'indennità di accompagnamento in favore di invalidi civili o ciechi assoluti;
- l'indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

Resta salva l'opzione per il trattamento più favorevole

L'indennità mensile di frequenza è **incompatibile** con **qualsiasi forma di ricovero** che abbia **carattere di continuità e di significativa durata**

LEGGE 104/92: DEFINIZIONE DI HANDICAP

L'art. 3 definisce la **persona handicappata**: "colui che presenta una **minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione**".

LA TUTELA DELL'HANDICAP


Legge 5.2.1992 n. 104 (Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

La finalità della legge è espressa all'art. 1 che afferma:

" la Repubblica:

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana ed i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;
- d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata".

**Carattere di
Gravità
art. 3 legge 104/92**



“qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume carattere di **gravità**”.

DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE PERSONE CON HANDICAP

I diritti riconosciuti dalla legge alle persone handicappate sono principalmente:

1. diritto all'integrazione scolastica (artt. 8 e 13)
2. diritto all'integrazione lavorativa (art. 17 e segg)
3. diritto alla piena integrazione nella vita sociale (art. 8)
4. diritto ad avere un aiuto personale per gli atti della vita quotidiana per il soggetto non autosufficiente (art. 8)
5. diritto a risiedere in speciali comunità alloggio per chi presenta handicap grave, con oneri a carico dei comuni (art. 10)

DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE PERSONE CON HANDICAP

6. diritto di ottenere dai comuni appositi spazi per parcheggiare la propria auto (art. 27 e 28)
7. diritto di ottenere la rimozione di ostacoli che limitano la fruizione di strutture sportive, ricreative e turistiche (art. 23) e abolizione del certificato di sana e robusta costituzione
8. diritto di accesso alla informazione ed alla comunicazione (art. 25)
9. diritto di portare in detrazione dal reddito complessivo soggetto ad imposizione fiscale le spese mediche o di assistenza inerenti la condizione di handicap (art. 32)
10. diritto all'assistenza specialistica, fornitura di protesi, ecc. e soggiorno all'estero per cure (art. 11)

DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE PERSONE CON HANDICAP

11. diritto alla riserva di alloggi da parte dei Comuni e IACP (Istituto autonomo case popolari) per famiglie con persone con handicap (art. 31)
12. tempi aggiuntivi ed eventuali ausili tecnici nello svolgimento delle prove d'esame nei concorsi pubblici
13. precedenza nell'assegnazione di sede lavorativa
14. contributo nella misura del 20% sulle spese di modifica degli strumenti di guida
15. riduzione dell'aliquota IVA
16. finanziamenti per adattare gli alloggi
17. diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro dei genitori lavoratori o in alternativa due ore di permesso giornaliero fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, previsto nella tutela delle lavoratrici madri

DIRITTI RICONOSCIUTI ALLE PERSONE CON HANDICAP


18. tre giorni di permesso al mese, fruibili anche in maniera continuativa, successivamente al compimento del terzo anno
19. diritto di prelazione nella scelta della sede di lavoro per il genitore o per il familiare che assista un parente o un affine fino al terzo grado convivente, portatore di handicap grave
20. impossibilità di trasferire la persona con handicap grave in altra sede di lavoro senza il suo consenso

DISABILITÀ LEGGE 68/99

Il disabile è un soggetto in età lavorativa (18 - 65 anni),
che sia anche:

- **invalido civile** in misura superiore al 45% oppure **non vedente** (cieco civile o invalido con residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) o **sordomuto**

L'accertamento come disabile che si può richiedere anche contestualmente alla domanda di invalidità, di cecità o di sordomutismo (vengono però effettuati due distinti accertamenti sanitari), **CONSENTE ALLA PERSONA INTERESSATA DI ISCRIVERSI ALLE LISTE DEL COLLOCAMENTO MIRATO PRESSO I CENTRI PER L'IMPIEGO DEL PROPRIO TERRITORIO.**



Il collocamento obbligatorio legge n. 68/1999

SCOPO: **garantire un'occupazione** a tutte quelle persone che per varie cause o per situazioni di particolare disagio sociale, vengono a trovarsi in uno stato di infermità. Le aziende con più di 15 dipendenti sono obbligate ad assumere una percentuale di persone invalide

ITER PER IL RICONOSCIMENTO DI INVALIDITA', HANDICAP E DISABILITA'

- 1) La certificazione medica è inoltrata online all'INPS da un medico che conosce lo stato clinico del paziente.
- 2) Il paziente entro 30 gg dal rilascio/invio della certificazione medica, deve presentare domanda all'INPS online: direttamente se possiede il codice di accesso o tramite un patronato di assistenza (CAF).
- 3) L'Asl scarica direttamente dal sito dell'INPS le domande presentate, e provvede ad invitare i pazienti alla visita di accertamento da parte della Commissione Medica all'uopo istituita.
- 4) La Commissione Medica Superiore valuta la congruità delle decisioni formulate dalla commissione medica Asl.
- 5) Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Magistratura del Lavoro.



GRAZIE PER LA

~~VOSTRA ATTENZIONE~~